SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 dicembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2005.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, a favore della sig.ra Gabriella Chioma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore della sig.ra Gabriella Chioma, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 18.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 28 ottobre 2005, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro diciottomila/00 alla sig.ra Gabriella Chioma, nata a La Spezia il 24 luglio 1933.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2005 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 novembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 89

05A11812

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 novembre 2005.

Spostamento dell'orario dell'estrazione del gioco del lotto nei giorni del 24 e 31 dicembre 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto di cui ai decreti ministeriali in data 17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'art. 1 del regolamento per la disciplina delle estrazioni del gioco del lotto, adottato con decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1996, n. 691, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1997, che prevede la possibilità di effettuare più estrazioni per settimana;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, in base al quale, con decreto del Ministro delle finanze, deve essere stabilita l'ora ed il giorno di chiusura della raccolta delle giocate, nonché il termine entro il quale i relativi dati devono affluire al sistema di automazione;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1957 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1958 e successive modificazioni in base al quale alle estrazioni del gioco del lotto sono abbinati i concorsi pronostici Enalotto;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.D.G. n. 3117/giochi/ltt del 18 ottobre 2005 con il quale sono confermate le estrazioni del gioco del lotto nei giorni di martedì, giovedì e sabato di ogni settimana;

Decreta:

Nei giorni 24 e 31 dicembre 2005 la raccolta del gioco del lotto terminerà alle ore 18,00 e le estrazioni saranno effettuate alle ore 18,30 e, comunque, non prima dell'avvenuto deposito delle matrici ottiche di tutte le ruote ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2005
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 55

05A11830

DECRETO 21 novembre 2005.

Modalità di assegnazione di un premio aggiuntivo della lotteria Italia 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il decreto ministeriale in data 2 dicembre 2004 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2005;

Visto il proprio decreto n. 2005/42735/COA LTT del 31 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 2005, concernente le modalità tecniche di svolgimento ed il regolamento per l'assegnazione dei premi della Lotteria Italia 2005;

Considerato che, al fine di incentivare ulteriormente la vendita dei biglietti, si ritiene opportuno procedere all'assegnazione di premi, aggiuntivi oltre quelli già previsti dal citato decreto del 31 agosto 2005;

Ritenuto, che, a tal fine la RAI ha proposto di riservare un apposito spazio alla Lotteria Italia nell'ambito dello trasmissione «L'anno che verrà»;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente la proposta di che trattasi;

Ritenuto che per l'assegnazione dei suddetti premi aggiuntivi occorre stabilirne le modalità di attribuzione e l'ammontare;

Decreta:

Art. 1.

Nel corso della trasmissione «L'anno che verrà» in onda su RAIUNO il 31 dicembre 2005 alle ore 21, si procederà all'assegnazione di un premio di euro 250.000. A tal fine, la commissione, di cui all'art. 9 del decreto direttoriale del 31 agosto 2005, effettuerà l'estrazione di un codice identificativo del relativo biglietto, fra tutte le telefonate pervenute entro le ore 24 del 29 dicembre 2005, da parte di acquirenti di biglietti che hanno partecipato con le modalità indicate nell'art. 10 del succitato decreto. Non partecipano all'estrazione i biglietti vincenti i premi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del succitato decreto del 31 agosto 2005.

Il numero e la serie del biglietto vincente il premio di cui al presente articolo sarà reso noto nel corso della suindicata trasmissione.

Per il pagamento del premio di cui al presente decreto valgono le medesime modalità e termini indicati nell'art. 7 del decreto del 31 agosto 2005.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 54

05A11864

DECRETO 29 novembre 2005.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere alla data del 16 novembre 2005 a seguito dell'espletamento dell'operazione di rimborso anticipato di titoli di Stato.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2005, n. 16440, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato testo unico, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e in cui si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della «Direzione II»;

Visti i decreti ministeriali 11 novembre 2005, n. 122433 e n. 122435 con i quali si è disposto il rimborso anticipato di titoli di Stato per il 15 e 16 novembre 2005;

Visto che sono state effettuate le operazioni di riacquisto di titoli di Stato di seguito elencate:

importo nominale rimborsato

C.C.T. 1° aprile 2009 (IT0003263115) 100.000.000,00 nota n. 121895 del 10 novembre 2005 Dir. II;

C.C.T. 1° luglio 2009 (IT0003219711) 100.000.000,00 nota n. 121895 del 10 novembre 2005 - Dir. II;

C.C.T. 1° settembre 2008 (IT0003162168) 20.000.000,00 nota n. 121896 del 10 novembre 2005 - Dir. II;

C.C.T. 1° aprile 2009 (IT0003263115) 100.000.000,00 nota n. 121896 del 10 novembre 2005 - Dir. II;

C.C.T. 1° luglio 2009 (IT0003219711) 50.000.000,00 nota n. 121896 del 10 novembre 2005 - Dir. II;;

C.C.T. 1° ottobre 2009 (IT0003384903) 65.000.000,00 nota n. 122412 dell'11 novembre 2005 - Dir. II;

C.C.T. 1° aprile 2009 (IT0003263115) 100.000.000,00 nota n. 122413 dell'11 novembre 2005 - Dir. II;

C.C.T. 1° aprile 2009 (IT0003263115) 60.000.000,00 nota n. 122475 dell'11 novembre 2005 - Dir. II;

C.C.T. 1° luglio 2009 (IT00032 19711) 66.000.000,00 nota n. 122475 dell'11 novembre 2005 - Dir. II;

C.C.T. 1° ottobre 2009 (IT0003384903) 65.000.000,00 nota n. 122475 dell'11 novembre 2005 - Dir. II;

Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 22 aprile 2005, n. 16440, in base al quale necessita emettere decreti di accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico a firma del direttore della «Direzione II»;

Decreta:

Art. 1.

La consistenza dei citati prestiti alla data del 16 novembre 2005, a seguito dei rimborsi effettuati, è la seguente:

importo in circolazione

C.C.T. 1° settembre 2008 (IT0003162168) 10.950.450.000,00;

C.C.T. 1° aprile 2009 (IT0003263115) 12.884.800.000,00;

C.C.T. 1° luglio 2009 (IT0003219711) 13.567.970.000,00;

C.C.T. 1° ottobre 2008 (IT0003384903) 13.600.000.000,00.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2005

Il direttore: CANNATA

05A11866

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 settembre 2005.

Concessione del trattamento straordinario di mobilità per l'anno 2005, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in favore degli ex lavoratori dipendenti dalle società: Natura Italia S.r.l. (Lucera - Foggia); Molini e Pastifici (Lucera - Foggia); Coats Italia S.p.a. (Foggia); Enichem Agricoltura S.p.a. (Foggia); Fildaunia S.p.a. (Foggia); Marelli Automazioni S.r.l. (Foggia); Sidera S.r.l. (Foggia). (Decreto n. 36957).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Viespoli, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in quanto, mediante la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unità interessate è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2004, così come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visti gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al trattamento di mobilità e/o alle proroghe del medesimo trattamento, vidimati dall'I.N.P.S. e facenti parte integrante dei citati accordi;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità, entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2005, in favore di un numero massimo di 12 ex dipendenti della società Natura Italia S.r.l. di Lucera (Foggia), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo, tra i fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 5, del decreto n. 35192 del 29 novembre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004, registro n. 6, foglio n. 378.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 189.149,76.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2005, in favore di un numero massimo di sessantuno unità, ex dipendenti della società Molini e Pastifici unità di Lucera (Foggia), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 35192 del 29 novembre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004, registro n. 6, foglio n. 378.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 961.511,28.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, la proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2005, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di cinquantuno ex dipendenti della società Coats Italia S.p.a. unità di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 2, del decreto n. 34228 del 21 giugno 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 24.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 721.951,92.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Art. 4.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, la proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2005, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di diciassette ex dipendenti della società Enichem Agricoltura S.p.a. unità di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 34228 del 21 giugno 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 24.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 240.650,64.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

b) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, la proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2005, per il periodo dall'8 luglio 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di un ex dipendente della società Enichem Agricoltura S.p.a. unità di Foggia, il cui nominativo è indicato nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 8.006,77.

c) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, la proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2005, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di un ex dipendente della società Enichem Agricoltura S.p.a. unità di Foggia, il cui nominativo è indicato nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 15.762,48.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, la proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 giugno 2005, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di quindici ex dipendenti della società Fildaunia S.p.a. unità di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 34228 del 21 giugno 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 24.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 212.338,80.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, la proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 giugno 2005, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di quattro ex dipendenti della società Marelli Automazioni S.r.l. unità di Foggia, i cui nominativi

sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 34228 del 21 giugno 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 24.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 56.623,68.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, la proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2005, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di ventitre ex dipendenti della società Sidera S.r.l. unità di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 34228 del 21 giugno 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 24.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 325.586,16.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Art. 8.

La concessione del trattamento di mobilità, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 7, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80 ed il conseguente onere complessivo, pari a € 2.731.581,49, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 9.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 8, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 332

05A11670

DECRETO 1° dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Valentiniana a r.l.», in Terni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERNI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche;

Vista la legge 14 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, il primo dei quali aveva determinato il limite temporale della presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative ex art. 2544 del codice civile ed il secondo ha rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore sempre negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale degli enti cooperativi, divisione IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativamente al decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata fra il Ministero dell'attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate n via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro e per conto del Ministero dell'attività produttive;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 ottobre 2005 relativo alla società cooperativa «Valentiniana a r.l.», con sede in Terni via Lungonera Savoia n. 40/1 da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato i bilanci nell'ultimo biennio di due esercizi, non ha compiuto atti di gestione e non è nelle condizioni di raggiungere lo scopo per il quale si è costituita;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione dei casi in cui possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione;

Decreta:

La società cooperativa «Valentiniana a r.l.» costituita con rogito notaio dott. Fulvio Sbrolli in data 20 febbraio 2002, iscritta nel registro imprese il 28 marzo 2002 c/o Camera di commercio, industria ed artigianato di Terni, con sede in Terni via Lungonera Savoia n. 40/1, codice fiscale n. 01257170553, pos. n. 1246/311328 è sciolta senza dar luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* in quanto non ha compiuto atti di gestione e non è nelle condizioni di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Terni, 1° dicembre 2005

Il direttore provinciale: BUCOSSI

05A11803

DECRETO 1° dicembre 2005.

Scioglimento della società «Piccola cooperativa Servizi famiglia a r.l.», in Terni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TERNI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche;

Vista la legge 14 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, il primo dei quali aveva determinato il limite temporale della presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative ex art. 2544 del codice civile ed il secondo ha rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore sempre negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale degli enti cooperativi, divisione IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativamente al decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata fra il Ministero dell'attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro e per conto del Ministero dell'attività produttive;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 30 dicembre 2003 relativo alla società cooperativa «Servizi Famiglia Piccola a r.l.», con sede in Terni via Montanara n. 17 da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato i bilanci nell'ultimo biennio di due esercizi, non ha compiuto atti di gestione e non è nelle condizioni di raggiungere lo scopo per il quale si è costituita;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione dei casi in cui possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione;

Decreta:

La società «Piccola cooperativa Servizi famiglia a r.l.» costituita con rogito notaio dott. Luciano Clericò omologato dal tribunale di Terni in data 21 ottobre 1998 iscritta al n. 691 registro imprese c/o Camera di commercio, industria ed artigianato di Terni, con sede in Terni via Montanara n. 17 codice fiscale n. 00762120558, pos. n. 1130/284142 è sciolta senza dar luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* in quanto non ha compiuto atti di gestione e non è nelle condizioni di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale.*

Terni, 1º dicembre 2005

Il direttore provinciale: BUCOSSI

05A11804

DECRETO 1º dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Progetto Prevenzione», in Terni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TERNI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche;

Vista la legge 14 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, il primo dei quali aveva determinato il limite temporale della presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative ex art. 2544 del codice civile ed il secondo ha rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore sempre negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale degli enti cooperativi, divisione IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativamente al decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata fra il Ministero dell'attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro e per conto del Ministero dell'attività produttive;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 17 dicembre 2003 relativo alla società cooperativa «Progetto Prevenzione a r.l.», con sede in Terni via Romagnosi n. 22/A da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato i bilanci nell'ultimo biennio di due esercizi, non ha compiuto atti di gestione e non è nelle condizioni di raggiungere lo scopo per il quale si è costituita;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione dei casi in cui possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione;

Decreta:

La società cooperativa «Progetto Prevenzione a r.l.» costituita con rogito notaio dott. Carlo Filippetti omologato dal tribunale di Terni in data 9 agosto 1995 iscritta al n. 256 registro imprese c/o Camera di commercio, industria ed artigianato di Terni, con sede in Terni, via Romagnosi n. 22/A, codice fiscale n. 00688680552, pos. n. 1078/271802 è sciolta senza dar luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* in quanto non ha compiuto atti di gestione e non è nelle condizioni di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale.*

Terni, 1º dicembre 2005

Il direttore provinciale: BUCOSSI

05A11805

DECRETO 1º dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Sociale Rinascita 2000 a r.l.», in Terni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TERNI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche;

Vista la legge 14 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, il primo dei quali aveva determinato il limite temporale della presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative ex art. 2544 del codice civile ed il secondo ha rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore sempre negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale degli enti cooperativi, divisione IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativamente al decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata fra il Ministero dell'attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro e per conto del Ministero dell'attività produttive;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 22 ottobre 2005 relativo alla società cooperativa «Sociale Rinascita 2000 a r.l.», con sede in Terni via Ricotti n. 10 da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato i bilanci nell'ultimo biennio di due esercizi, non ha compiuto atti di gestione e non è nelle condizioni di raggiungere lo scopo per il quale si è costituita;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione dei casi in cui possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione;

Decreta:

La società cooperativa «Sociale Rinascita 2000 a r.l.», costituita il 25 agosto 1999 con rogito notaio dott. Filippo Federici omologato dal tribunale di Terni in data 25 settembre 1999, n. 789/99, iscritta al n. 1434 registro imprese c/o Camera di commercio, industria ed artigianato di Terni, con sede in Terni, via Ricotti n. 10, codice fiscale n. 00785510553, pos. n. 1176/290922 è sciolta senza dar luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* in quanto non ha compiuto atti di gestione e non è nelle condizioni di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale.*

Terni, 1° dicembre 2005

Il direttore provinciale: BUCOSSI

05A11806

DECRETO 6 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Dipendenti ente Fucino», in Avezzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Riscontrato che la società cooperativa di seguito indicata, trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 28 ottobre 2005;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Dipendenti ente Fucino» a r.l., B.U.S.C. n. 113, con sede in Avezzano, costituita in data 21 aprile 1961 per rogito del notaio Giovanni Stornelli, repertorio n. 29426, omologata con decreto del Tribunale di Avezzano del 5 luglio 1961 ed iscritta al n. 33910 del registro società.

L'Aquila, 6 dicembre 2005

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

05A11827

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 9 novembre 2005.

Mantenimento delle misure di riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi di cui ai decreti del Ministro delle attività produttive 9 settembre 2005 e 5 ottobre 2005.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, recante approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, recante la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, ed in particolare l'art. 7;

Visto il manuale per la gestione dell'emergenza energetica, approvato nell'anno 2003, di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 14 aprile 2005, n. 17307, recante la fissazione dei quantitativi di prodotti petroliferi da mantenere a scorte nel Paese nell'anno in corso;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 9 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 224 del 26 settembre 2005, recante riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, a seguito dell'emergenza energetica dovuta all'uragano Katrina, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22 (di seguito: il decreto ministeriale 9 settembre 2005);

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 5 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 21 ottobre 2005, recante proroga della riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 9 settembre 2005 (di seguito il decreto ministeriale 5 ottobre 2005);

Considerato che l'Agenzia internazionale dell'energia (di seguito: l'AIE) nella riunione del Consiglio di direzione del 20 ottobre 2005, nel valutare gli effetti dell'azione coordinata di risposta all'emergenza provocata dagli uragani Katrina e Rita, iniziata il 2 settembre 2005, ha deciso di continuare tale azione al fine di lasciare a disposizione del mercato la riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi sin qui conseguita, prevedendo che la ricostituzione debba avvenire con la necessaria flessibilità nel corso dell'anno 2006, tenuto conto della stagionalità della domanda;

Ritenuto necessario mantenere la misura di riduzione dell'ammontare complessivo delle scorte di riserva di prodotti petroliferi di cui al decreto ministeriale 5 ottobre 2005 fino a nuove determinazioni dell'AIE, tenendo conto che la ricostituzione avverrà non prima di tre mesi dalla data del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Ulteriore proroga delle misure di riduzione delle scorte petrolifere di riserva

1. La riduzione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, disposta con i decreti ministeriali 9 settembre 2005 e 5 ottobre 2005, viene mantenuta invariata a decorrere dalle ore 0,00 del 3 novembre 2005.

2. L'ammontare complessivo di scorte petrolifere di riserva reso disponibile, pari a:

categoria I (benzine): 353.056 tonnellate;

categoria III (oli combustibili): 308.352 tonnellate,

continua ad essere utilizzato o messo sul mercato dai soggetti tenuti all'obbligo.

3. Con successivo provvedimento il Ministro delle attività produttive indica le eventuali modifiche del programma di riduzione, i tempi e le modalità di ricostituzione delle scorte. È previsto che tale ricostituzione avvenga nel corso del 2006, e comunque non prima di tre mesi dalla data del presente provvedimento, con la necessaria flessibilità e tenendo conto della stagionalità della domanda, in accordo alle decisioni adottate dall'AIE.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Con note della direzione generale per l'energia e le risorse minerarie viene comunicata a ciascun soggetto tenuto all'obbligo il mantenimento delle riduzioni di cui all'art. 1 del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 14 aprile 2005, n. 17307.

2. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet del Ministero delle attività produttive, entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

Roma, 9 novembre 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A11669

DECRETO 25 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «WIND società cooperativa a responsabilità limitata», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «WIND società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Verona, costituita in data 21 giugno 2000 con atto a rogito del notaio dott. Fauci Domenico di Verona, REA n. 305380, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa D'Agosto Tiziana, nata a Lamezia Terme il 25 maggio 1971 con studio in Verona, Stradone Porta Palio n. 64, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11791

DECRETO 25 novembre 2005.

Scioglimento della società «Coop. Facchini la Triveneta - società cooperativa a responsabilità limitata», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società «Coop. Facchini la Triveneta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Verona, costituita in data 18 dicembre 1986 con atto a rogito del notaio Cracco Giordano di Verona, REA n. 208115, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa D'Agosto Tiziana. nata a Lamezia Terme il 25 maggio 1971 con studio in Verona, Stradone Porta Palio n. 64, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11792

DECRETO 7 dicembre 2005.

Assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive per l'attuazione della misura 2.1.a pacchetto integrato di agevolazioni - PIA Innovazione, prevista dal Programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale», secondo bando.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il Programma operativo nazionale (P.O.N.) «Sviluppo imprenditoriale locale», approvato dalla Commissione della U.E. con decisione C (2000) 2342 dell'8 agosto 2000, ed in particolare la misura 2, pacchetto integrato di agevolazioni - PIA, che ha previsto un nuovo sistema agevolativo che, utilizzando regimi di aiuto esistenti e nel rispetto dei relativi inquadramenti comunitari, unifica, integra e semplifica le procedure di accesso e di concessione delle agevolazioni;

Visto il complemento di programmazione del citato P.O.N., approvato dal comitato di sorveglianza del P.O.N. medesimo nella riunione del 10 luglio 2001, relativo alla prima modalità operativa della suddetta misura 2, denominata PIA Innovazione, finalizzata alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese che promuovono iniziative organiche e complete riferite ad un programma di «sviluppo precompetitivo» ed al conseguente programma di investimenti per la «industrializzazione dei risultati»;

Vista la circolare n. 946130 del 28 aprile 2004 del Ministero della attività produttive con la quale sono state fissate le modalità applicative per tale specifica misura denominata PIA Innovazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 10 maggio 2004 con il quale sono state indicate tra l'altro le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione del secondo bando PIA Innovazione;

Considerato che il P.O.N. «Sviluppo imprenditoriale locale» ha complessivamente destinato alla misura 2 pacchetto integrato di agevolazioni risorse cofinanziate FESR pari a 571,6 Meuro e alla misura 3 formazione per il pacchetto integrato di agevolazioni risorse cofinanziate FSE pari a 96,429 Meuro;

Considerato che a seguito dell'approvazione, con decreto ministeriale del 7 luglio 2004, delle graduatorie relative al bando speciale della legge n. 488/1992 per il perseguimento di specifiche finalità di miglioramento della sostenibilità ambientale (18° bando), misura 1.1 del Programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale» 2000-2006, risultano disponibili risorse cofinanziate con il FESR, pari a 143 Meuro;

Considerata la disponibilità di risorse della premialità nazionale e comunitaria attribuite al Programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale» 2000-2006, pari a 386,0 Meuro non ancora impegnate;

Visto il comma 2, secondo paragrafo, dell'art. 31 del regolamento (CE) 1260/1999 che prevede il disimpegno automatico da parte della Commissione europea delle risorse non spese alla scadenza del secondo anno successivo a quello dell'impegno;

Considerati gli obiettivi di spesa per le risorse FSE del Programma operativo nazionale (PON) «Sviluppo imprenditoriale locale» 2000-2006 per le regioni Ob.1 e le tempistiche delle previsioni di spesa delle attività formative delle imprese agevolate a valere sul secondo bando PIA Innovazione;

Ritenuto opportuno pertanto svincolare le risorse specifiche FSE del Programma operativo nazionale (PON) «Sviluppo imprenditoriale locale» 2000-2006 per le regioni Ob.1, per essere prontamente utilizzate in altre pertinenti misure agevolative;

Vista la delibera del CIPE del 27 maggio 2005 che nella ripartizione generale delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate, quadriennio 2005-2008, destina ai pacchetti integrati di agevolazioni - PIA risorse pari a 80 Meuro di cui 10 Meuro disponibili per la concessione delle agevolazioni relative alle attività formative;

Viste le risorse derivanti da recuperi, a seguito delle revoche del primo bando PIA Innovazione pari complessivamente a 45,4 Meuro di cui 31,5 Meuro relativi alle risorse nazionali per agevolazioni a programmi di ricerca e sviluppo e 13,9 Meuro relativi alle risorse nazionali per agevolazioni a programmi di industrializzazione;

Considerata la valenza tecnologica e la numerosità dei programmi ammissibili presentati;

Ritenuto necessario procedere alla individuazione di risorse aggiuntive da rendere disponibili per la realizzazione di ulteriori programmi;

Decreta:

Articolo unico

Le risorse previste dall'articolo unico, comma 3, del decreto del Ministro delle attività produttive del 10 maggio 2004 per l'attuazione del secondo bando PIA Innovazione vengono aumentate complessivamente a 939,9 Meuro. Tale importo tiene conto dell'incremento dell'ammontare delle revoche del primo bando PIA Innovazione pari complessivamente a 45,4 Meuro, delle risorse aggiuntive da destinare al secondo bando PIA Innovazione per complessivi 609,0 Meuro e dello svincolo per 10 Meuro cofinanziati dal

FSE per programmi di attività formativa, non utilizzati. Le suddette risorse aggiuntive destinate al secondo bando PIA Innovazione risultano pari a 386,00 Meuro provenienti dalla premialità del P.O.N. 2000-2006 - 143,0 Meuro provenienti da residui FESR legge n. 488/1992 ambiente 2000-2006 - 80 Meuro derivanti dalla ripartizione generale delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate quadriennio 2005-2008 di cui alla delibera CIPE del 27 maggio 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A11868

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 ottobre 2005.

Recepimento della direttiva 2005/21/CE della Commissione del 7 marzo 2005 che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2005, di recepimento della direttiva 2004/104/CE che, da ultimo, modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2005;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 72/306/CEE, concernente le misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, di recepimento della direttiva 97/20/CE che, da ultimo, adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1998;

Vista la direttiva 2005/21/CE della commissione del 7 marzo 2005 che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/CEE del consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. 61 dell'8 marzo 2005;

ADOTTA
il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1.

1. Gli allegati al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 72/306/CEE relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli, e successive modificazioni, sono modificati conformemente all'allegato del presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. A decorrere dall'8 marzo 2006:

a) non è più consentito rilasciare l'omologazione CE conformemente all'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, ed

b) è rifiutata l'omologazione di portata nazionale, di un nuovo tipo di veicolo, per motivi riguardanti le emissioni di inquinanti prodotti da motori diesel, se esso non è conforme alle disposizioni del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974 come, da ultimo, modificato dal presente decreto.

2. Il presente decreto non invalida le omologazioni rilasciate anteriormente, a norma del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974 nonché del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, e non preclude l'estensione di tali omologazioni a norma del decreto in base al quale sono state rilasciate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2005

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 180

ALLEGATO

MODIFICHE AGLI ALLEGATI AL DECRETO DEL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE 5 AGOSTO 1974, DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 72/306/CEE, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

L'elenco degli allegati inserito tra gli articoli e l'allegato I è sostituito da quanto segue:

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I: definizioni, domanda di omologazione CE, rilascio dell'omologazione CE, simbolo del valore corretto del coefficiente di assorbimento, specificazioni e prove, modifiche del tipo, conformità della produzione:

appendice 1: scheda informativa;

appendice 2: certificato di omologazione.

Allegato II: esempio di simbolo del valore corretto del coefficiente di assorbimento.

Allegato III: prova a regimi stabilizzati sulla curva di pieno carico.

Allegato IV: prova in accelerazione libera.

Allegato V: valori limite da applicare per la prova del motore a regimi stabilizzati.

Allegato VI: caratteristiche degli opacimetri.

Allegato VII: impianto e uso dell'opacimetro.

MODIFICHE ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 72/306/CEE

1. Al punto 5.2.2.1. «Allegato VI» è sostituito da «Allegato V».

Al punto 5.3.2. «Allegato VI» è sostituito da «Allegato V».

Al punto 5.4. «Allegato VII» è sostituito da «Allegato VI».

Al punto 7.2.1.2. «Allegato VI» è sostituito da «Allegato V».

MODIFICHE ALL'ALLEGATO III DELLA DIRETTIVA 72/306/CEE

2. Il punto 3.2. è sostituito da quanto segue:

«3.2. combustibile: viene utilizzato il combustibile di riferimento di cui all'allegato IV della direttiva 88/77/CEE, come da ultimo modificata, e che risulta idoneo rispetto ai limiti di emissione per i quali il veicolo o il motore viene omologato.».

Al punto 3.4. «Allegato VII» è sostituito da «Allegato VI» e «Allegato VIII» è sostituito da «Allegato VII».

Al punto 4.2. «Allegato VI» è sostituito da «Allegato V».

3. L'allegato V è soppresso.

4. L'allegato VI diventa Allegato V.

5. L'allegato VII diventa allegato VI.

Il punto 3.3. è sostituito da quanto segue:

«3.3. Sorgente luminosa: la sorgente luminosa è costituita da una lampada ad incandescenza, la cui temperatura di colore è compresa fra 2 800 e 3 250 K, oppure da un diodo a luminescenza verde (LED), il cui picco spettrale è compreso fra 550 e 570 nm. La sorgente luminosa è protetta dalla fuliggine tramite sistemi che non influenzano la lunghezza del cammino ottico oltre quanto indicato dalle specifiche del costruttore.».

6. L'allegato VIII diventa allegato VII.

Ai punti 2.16, 2.17 e 2.2.3 «Allegato VII» è sostituito da «Allegato VI».

05A11720

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 novembre 2005.

Riconoscimento, in favore del cittadino comunitario prof. Leopaldi Daniele, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Norvegia), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessato è abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi della seduta del 20 ottobre 2005, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

la formazione professionale attestata dal titolo, inferiore per durata a quella prevista in Italia, risulta compensata da documentata esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Laurea scienze biologiche» conseguita in data 11 ottobre 1999 presso l'Università degli studi di Milano;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Vitnemål-Pratisk-pedagogisk utdanning», diploma di formazione pratico-pedagogica, rilasciato l'8 luglio 2002 dall'Universitetet I di Oslo, posseduto dal cittadino italiano Leopaldi Daniele nato a Verbania l'8 febbraio 1968, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

59/A - «Scienze matematiche, chimiche, fisiche, e naturali nella scuola media»;

60/A - «Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 29 novembre 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A11723

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

DELIBERAZIONE 25 luglio 2005.

Approvazione del finanziamento dei progetti di sussidiarietà per gli anni 2005/2006, presentati ai sensi del bando riguardante il «Finanziamento di progetti di sussidiarietà per gli anni 2005/2006 da realizzarsi nell'ambito dello stanziamento di competenza previsto per l'anno finanziario 2004». (Deliberazione n. 14/2005/SG).

LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Letta la legge n. 184/1983 come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, e dalla legge 149/2001;

Letta la delibera n. 36/2004/AE/AUT/ALBO del 20 dicembre 2004, contenente il nuovo Albo degli enti autorizzati ai sensi ex art. 39, comma 1, lettera *c)* della legge n. 184/1983 come sostituito dall'art. 3 della legge n. 476/1998;

Letta la delibera n. 35/2004 del 20 dicembre 2004, relativa all'approvazione del bando riguardante il «Finanziamento di progetti di sussidiarietà per gli anni 2005/2006 da realizzarsi nell'ambito dello stanziamento di competenza previsto per l'anno finanziario 2004», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 dicembre 2004 - serie generale - n. 306;

Rilevato che, sono stati presentati entro i termini previsti dal bando n. 29 progetti da parte degli enti iscritti nel sopraindicato Albo;

Rilevato che, nel bando n. 35/2004 sono espressamente indicati gli obiettivi per i quali la Commissione per le adozioni internazionali, di seguito chiamata Commissione, avrebbe concesso il finanziamento e che essi consistono in:

a) la deistituzionalizzazione e l'accoglienza dei minori, nella famiglia di origine, in affidamento etero familiare o in casa famiglia;

b) l'aiuto alle madri adolescenti per acquisire competenza genitoriale e sviluppare la relazione di attaccamento;

c) la riduzione del fenomeno dei «bambini di strada» mediante costituzione di case famiglia, laboratori di apprendistato giovanile per adolescenti e/o «focolari», ove possa svilupparsi un corretto processo educativo;

d) la prevenzione di patologie caratteristiche dell'area geografica di riferimento, la cura e l'assistenza medica di minori colpiti da malattie che ne compromettono l'accoglienza sia in affidamento sia in adozione;

e) la riduzione del fenomeno della dispersione scolastica;

f) la valorizzazione di risorse locali e di istituzioni del Paese ove si realizza il progetto, in grado di assicurare negli anni successivi il proseguimento dell'iniziativa promossa, affinché non si vanifichi il beneficio dell'intervento svolto e delle risorse impegnate;

Rilevato che, prima di procedere all'esame dei singoli progetti pervenuti, la Commissione ha considerato i criteri di selezione, indicati nel bando, approvando la tabella da utilizzare per la valutazione dei progetti che risulta articolata come segue:

corrispondenza del progetto ad uno o più degli obiettivi del bando;

metodologia attuata;

coinvolgimento di istituzioni locali pubbliche e/o private;

concretezza del progetto;

conoscenza della realtà locale;

numero dei beneficiari;

risultati attesi;

Ravvisata la necessità di pervenire ad una graduatoria dei progetti da ammettere a finanziamento, la Commissione ha altresì tenuto conto:

dell'entità del finanziamento richiesto;

del numero degli enti coinvolti e dell'entità dell'apporto dei singoli enti;

del numero delle istituzioni italiane e straniere coinvolte;

dei Paesi e degli ambiti territoriali destinatari delle attività di intervento;

Premesso che, la Commissione ha ritenuto di attribuire un punteggio massimo di 48, secondo le seguenti modalità:

da 0 a 18 punti per la corrispondenza del progetto agli obiettivi prioritari del bando;

da 0 a 5 punti per la metodologia attuata (coerenza tra obiettivi e costi; utilizzo di strumenti per la progettazione partecipata; la presenza di indicatori di autovalutazione facilmente dimostrabili; utilizzo di un quadro temporale);

da 0 a 5 punti per il coinvolgimento delle organizzazioni e delle Autorità locali;

da 0 a 5 punti per la concretezza del progetto;

da 0 a 5 punti per la conoscenza della realtà locale;

da 0 a 5 punti per la determinatezza ed il numero dei beneficiari;

da 0 a 5 per i risultati attesi;

Considerato inoltre, che ai fini della formazione della graduatoria, la Commissione ha stabilito che:

nel caso in cui i progetti prevedano l'attività di formazione del personale, essa viene positivamente valutata solo se strumentale alla riuscita del progetto e se rivolta a personale non italiano, operante nell'area di destinazione del progetto;

nel caso siano previste voci di spesa non individuate nel bando, vengano ammesse a finanziamento, in via preliminare, quelle indicate nel bando e, in subordine, altre ritenute integrative del progetto;

in caso di parità di valutazione del progetto, ed in presenza di enti presentatori di più progetti, viene data priorità a enti presentatori dell'unico progetto ove gli altri abbiano già ottenuto un posto nella graduatoria;

Considerato che, dall'attribuzione del punteggio come sopra specificato, è conseguita la graduatoria di cui al prospetto allegato che forma parte integrante della presente delibera;

Rilevato che, alcuni progetti presentati sono stati ritenuti dalla Commissione non corrispondenti agli obiettivi del bando e, ancorché ben articolati, sono stati considerati «non classificati»;

Considerato l'ammontare delle risorse disponibili ed il numero dei progetti presentati la Commissione delibera di non finanziare le spese di amministrazione, i costi di coordinamento, monitoraggio e valutazione a cura di personale italiano nonché le spese generali, i viaggi dall'Italia e per l'Italia;

Considerato inoltre, che nonostante l'esclusione dal finanziamento delle sopraindicate voci di spesa lo stanziamento previsto dal bando non è sufficiente alla copertura dell'ammontare complessivo dei finanziamenti erogabili in base alla graduatoria approvata in quanto ammontano ad € 787.875,00 e che, di conseguenza, occorre applicare un'ulteriore riduzione percentuale dell'11,15%;

Considerato che, in base alla graduatoria e alla ripartizione delle risorse, risultano finanziabili i primi12 progetti con esclusione di quelli che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 30, di seguito elencati per area geografica:

n. 2 per l'area geografica dell'Europa orientale:

«Riabilitazione visiva e solidarietà per la cura delle patologie oculistiche per i bambini istituzionalizzati in Slovacchia»;

«Sakhli per i bambini di strada della Georgia»;

n. 5 per l'area geografica dell'Asia:

«Integrazione sociale e professionale di gruppi emarginati o a rischio di emarginazione nella città di Almaty e zone limitrofe»;

«Progetto di sostegno per l'infanzia nel Sud-Est asiatico: Thailandia, Cambogia»;

«Fondazione Fr. Simpliciano drop-in centre»;

«Contrastare la marginalizzazione di bimbi ed orfani affetti da HIV»;

«Vocational training».

n. 4 per l'area geografica del Centro e Sud America:

Una possibilità di formazione per la mamma e un luogo educativo per i bambini: progetto di prevenzione all'abbandono nella zona 4 «San Cristòbal « di Bogotà - Colombia;

«Ninos di Guadalajara»;

«Hogar de dios»;

«Sviluppo di servizi sociali partecipati per la prevenzione e il superamento dell'abbandono dei bambini e degli adolescenti».

N. 1 per l'area geografica dell'Africa:

«Consultorio socio-sanitario e unità mobile nella brousse di Fianarantsoa».

Delibera

all'unanimità dei presenti quanto segue:

a) sono dichiarati «non classificati» perché non corrispondenti agli obiettivi del bando i progetti:

1. «Pari Opportunità» presentato dagli enti: Associazione Cuore, A.I.A.U.;

2. «Prevenzione del fenomeno della tratta di giovani ragazze in Nigeria» presentato dall'Associazione enzo b.;

3. «Realizzazione di un sistema di elettrificazione a pannelli solari per il potenziamento di strutture e attività della Fattoria dei Giovani Flor Azul», presentato dall'ente Fondazione Raphael Onlus;

4. «Arte e sensibilizzazione:campagna per una crescita di consapevolezza nella Comunità marginalizzata di Sihanoukville», presentato dagli enti: N.A.A.A., Associazione Ariete, I Fiori Semplici Onlus, Associazione Brutia;

5. «Casa del minore» a rischio di delinquenza di Fugagasugà», presentato dagli enti: A.M.I., C.I.A.I., Ai.Bi.;

6. «Informatica e solidarietà:progetto di sussidiarietà per adolescenti istituzionalizzati in Slovacchia», presentato dagli enti: Famiglia e Minori, Associazione Ariete, Associazione Cuore;

7. «La casa dei bambini a Lebork», presentato dagli enti: Famiglia e Minori, Associazione Ariete, Associazione Cuore;

8. «Per una vita migliore a Klodzko», presentato dagli enti: Famiglia e Minori, Associazione Ariete, Associazione Cuore;

9. «L'istituto rinnovato di Dzierzoniew», presentato dagli enti: Famiglia e Minori, Associazione Ariete, Associazione Cuore;

10. «Progetto Matteo», presentato dall'ente Movimento Shalom.

b) sono dichiarati non ammessi a finanziamento i seguenti progetti perché hanno ottenuto un punteggio inferiore a 30:

1. «Gitega, Costruzione di un centro polivalente in favore del gruppo di vedove Urweze V.N.R.» presentato dall'ente Gruppo di Volontariato Solidarietà;

2. «Rete di solidarietà in Senegal: una possibilità per crescere insieme», presentato dall'Associazione enzo b.;

3. Progetto senza titolo, presentato dagli enti: Amici Missioni Indiane, C.I.A.I., Ai.Bi.

4. «Gallo Cristallo», presentato dagli enti: A.I.A.U., Famiglia e Minori, Associazione Cuore;

5. «Pollicino Filippino», presentato dall'ente A.I.A.U.;

6. «Centro di animazione e aiuto per i bambini di strada», presentato dagli enti: C.I.F.A., S.J.A.M.O., In Cammino per la Famiglia Onlus;

7. «Renacer», presentato dagli enti: A.N.P.A.S., L'Airone, S.O.S. Bambino I.A.

Approva

all'unanimità il finanziamento dei seguenti progetti nella misura accanto indicata:

1. «Integrazione sociale e professionale di gruppi emarginati o a rischio di emarginazione nella città di Almaty e zone limitrofe» da realizzarsi in Asia, ambito territoriale Kazakistan, presentato dagli enti A.V.S.I., coordinatore del progetto, International Adoption, N.A.D.I.A., I Bambini dell'Arcobaleno Onlus. Finanziamento approvato € 33.425,37;

2. «Fr. Simpliciano drop-in centre» da realizzarsi in Asia, ambito territoriale Filippine, presentato dagli enti C.I.F.A., coordinatore del progetto, S.J.A.M.O., In Cammino per la Famiglia onlus, Amici di Don Bosco. Finanziamento approvato € 45.055,84;

3. «Una possibilità di formazione per la mamma e un luogo educativo per i bambini: progetto di prevenzione all'abbandono nella zona 4 San Cristòbal di Bogotà Colombia» da realizzarsi in America Latina, ambito teritoriale Colombia, presentato dagli enti La Dimora Onlus, coordinatore del progetto, S.O.S. Bambino I.A. Onlus, In Cammino per la Famiglia. Finanziamento approvato € 70.582,44;

4. «Ninos de Guadalajara» da realizzarsi in America Latina, ambito territoriale Messico, presentato dagli enti S.O.S. Bambino I.A. Onlus, coordinatore del progetto, A.I.P.A., N.O.V.A. Finanziamento approvato € 48.423,25;

5. «Progetto di sostegno per l'infanzia nel Sud-Est asiatico: Thailandia, Cambogia» da realizzarsi in Asia, ambito territoriale Thailandia, Cambogia, presentato dagli enti Comunità di S. EgidioAcap, coordinatore del progetto, I Bambini dell'Arcobaleno Onlus, N.A.D.I.A., C.I.F.A. Onlus. Finanziamento approvato € 88.716,73;

6. «Vocational training» da realizzarsi in Asia, ambito geografico Nepal, presentato dagli enti N.A.A.A., coordinatore del progetto, Associazione Ariete, I Fiori Semplici Onlus, Associazione Brutia. Finanziamento approvato € 87.086,33;

7. «Consultorio socio-sanitario e unità mobile nella brousse di Fianarantsoa» da realizzarsi in Africa, ambito territoriale Madagascar, presentato dagli enti Crescere Insieme, coordinatore del progetto, N.A.D.I.A., I Bambini dell'Arcobaleno Onlus. Finanziamento approvato € 43.954,10;

8. «Sakhli Per i bambini di strada della Georgia» da realizzarsi in Europa, area geografica Georgia, presentato dagli enti N.A.D.I.A., coordinatore del progetto, I Bambini dell'Arcobaleno Onlus, Crescere Insieme. Finanziamento approvato € 34.070,42;

9. «Sviluppo di servizi sociali partecipati per la prevenzione e il superamento dell'abbandono dei bambini e degli adolescenti» da realizzarsi in America Latina, ambito territoriale Bolivia, presentato dagli enti Ai.Bi., coordinatore del progetto, I Bambini dell'Arcobaleno Onlus, Il Conventino. Finanziamento approvato € 130.582,56;

10. «Hogar de dios» da realizzarsi in America Latina, ambito territoriale Bolivia, presentato dagli enti I Bambini dell'Arcobaleno Onlus, coordinatore del progetto, N.A.D.I.A., Ai.Bi. Finanziamento approvato € 33.585,30;

11. «Riabilitazione visiva e solidarietà per la cura delle patologie oculistiche per i bambini istituzionalizzati in Slovacchia» da realizzarsi in Europa ambito territoriale Slovacchia, presentato dagli enti Famiglia e Minori, coordinatore del progetto, Associazione Ariete, Associazione Cuore. Finanziamento approvato € 57.276,26;

12. «Contrastare la marginalizzazione di bimbi ed orfani effetti da HIV», da realizzarsi in Asia, ambito territoriale Cambogia, presentato dagli enti N.A.A.A., coordinatore del progetto, Associazione Ariete, I Fiori Semplici Onlus, Associazione Brutia. Finanziamento approvato € 27.241,41.

Dispone

la comunicazione della presente delibera agli enti coordinatori dei progetti approvati e finanziati;

la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito della Commissione.

Roma, 25 luglio 2005

La presidente: CAPPONI

05A11867

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 30 novembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico in Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Mantova, nel giorno 25 novembre 2005, per adesione allo sciopero generale indetto dalle organizzazoni sindacali.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Mantova ha comunicato, con nota n. 3898 del 24 novembre 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 25 novembre 2005, per adesione allo sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica di Brescia, con nota del 30 novembre 2005, protocollo n. 2740/2005, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 novembre 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A11825

PROVVEDIMENTO 2 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico in Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Cremona, nel giorno 25 novembre 2005, per adesione allo sciopero generale indetto dalle organizzazoni sindacali.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Cremona ha comunicato, con nota n. 627/D/ms del 28 novembre 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 25 novembre 2005, per adesione allo sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica di Brescia, con nota del 2 dicembre 2005, protocollo n. 2787/2005, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 2 dicembre 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A11826

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 2 dicembre 2005.

Fusione per incorporazione della First Life S.p.A. in Milano Assicurazioni S.p.A. (Provvedimento n. 2395).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visti il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, via Senigallia n. 18/2 ed i successivi decreti autorizzativi, nonché il provvedimento Isvap n. 1913 in data 16 luglio 2001 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata alla First Life S.p.A., con sede in Torino, via Carlo Marenco, 25;

Vista l'istanza congiunta in data 6 luglio 2005 e la relativa documentazione allegata, con la quale le predette società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione di First Life S.p.A. in Milano Assi-

curazioni S.p.A. e delle relative modalità, nonché i documenti integrativi e modificativi forniti da ultimo in data 28 novembre 2005;

Viste le delibere assunte in data 8 e 20 settembre 2005 dai consigli di amministrazione rispettivamente della Milano Assicurazioni S.p.A. e della First Life S.p.A., che hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione in esame, con effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio dell'anno di efficacia dell'atto di fusione;

Preso atto dell'iscrizione delle citate deliberazioni consiliari nel Registro delle imprese rispettivamente di Milano in data 13 settembre 2005 e di Torino in data 27 settembre 2005;

Accertato che la società incorporante dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 30 novembre 2005;

Dispone:

È approvata la fusione per incorporazione della First Life S.p.A., con sede in Torino, in Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, con le relative modalità di attuazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2005

Il presidente: GIANNINI

05A11832

PROVVEDIMENTO 2 dicembre 2005.

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2006 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi. (Provvedimento n. 2397).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed in particolare l'art. 123 in base al quale i contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico delle imprese ed enti soggetti alle disposizioni del medesimo Testo unico, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati sui premi depurati di un'aliquota per gli oneri di gestione determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il provvedimento ISVAP n. 2315 del 16 novembre 2004, con il quale è stata fissata l'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati, escluse le tasse e le imposte, nell'esercizio 2005 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;

Rilevato che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2004 delle imprese di assicurazione si evidenzia che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto è stata pari al 5,34%;

Ritenuta l'opportunità di determinare la medesima aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi da tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

Dispone:

I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico delle imprese soggette alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati, per l'esercizio 2006, su tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e riassicurazione depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione, pari al 5,34% dei predetti premi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2005

Il presidente: GIANNINI

05A11865

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 29 novembre 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6, comma 9, e 16;

Visto il proprio decreto n. 601 del 12 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2000, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 83 del 13 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2001, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto;

Visto il proprio decreto n. 1796 del 4 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 21 dicembre 2001, con il quale sono state emanate ulteriori modifiche allo statuto;

Visto il proprio decreto n. 1038 del 23 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2002, con il quale sono state emanate ulteriori modifiche allo statuto;

Visto il proprio decreto n. 74 del 22 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 febbraio 2003, con il quale sono state emanate ulteriori modifiche allo statuto;

Visto il proprio decreto n. 709 del 27 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2003, con il quale sono state emanate ulteriori modifiche allo statuto;

Visto il proprio decreto n. 2096 del 15 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 aprile 2005, con il quale sono state emanate ulteriori modifiche allo statuto;

Viste le delibere del senato accademico del 17 gennaio e 26 settembre 2005;

Vista la nota del 10 novembre 2005, prot. 4331, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca comunica di non avere osservazioni da formulare sulla suddetta modifica di statuto;

Visto l'art. 49 dello statuto vigente;

Decreta:

È emanata la seguente modifica allo statuto dell'Università degli studi di Palermo:

PARTE II

ORGANI E STRUTTURA DELL'UNIVERSITÀ

(Omissis).

Capo II

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA
E ORGANI RELATIVI

(Omissis).

Art. 23.

Giunta di dipartimento

1. La Giunta:

a) dispone, per gli importi stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università, l'acquisto di materiale anche bibliografico, di strumenti, attrezzature ed arredi, nonché l'esecuzione di lavori o la fornitura di servizi;

b) predispone annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale tecnico-amministrativo necessarie per il funzionamento del Dipartimento da inoltrare al senato accademico;

c) predispone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento;

d) predispone annualmente una relazione sulle attività svolte dal Dipartimento da allegare al conto consuntivo;

e) elabora i bilanci consuntivi e preventivi del Dipartimento da sottoporre al consiglio di Dipartimento.

2. La Giunta è composta da almeno tre professori ordinari, di ruolo o fuori ruolo, tre professori associati di ruolo e fuori ruolo e due ricercatori ed un rappresentante del personale tecnico ed amministrativo, oltre che dal direttore e dal segretario amministrativo, quest'ultimo con voto deliberativo. Qualora tali rappresentanze vengano elevate dovranno essere mantenute le stesse proporzioni. Se nel Dipartimento i soggetti appartenenti a taluna delle categorie sopra indicate fossero presenti in misura inferiore a quella prevista per la composizione della Giunta, quest'ultima non viene costituita e le sue funzioni vengono svolte dal consiglio di Dipartimento. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.

Palermo, 29 novembre 2005

Il rettore: SILVESTRI

05A11719

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 18 novembre 2005, n. **66499.**

Cassoni e contenitori metallici destinati ad essere sollevati con apparecchi di sollevamento mediante appositi occhielli - Chiarimenti sul regime giuridico applicabile.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - D.G. per l'attività ispettiva - Div. III
Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - D.G. della tutela delle condizioni di lavoro - Div. VII
Agli assessorati alla salute delle regioni e Prov. autonome
Alle ASL - Presidi prevenzione sul lavoro
All'ISPESL: DTS e DOM
Alle associazioni di categoria interessate

È stato posto un quesito per conoscere se cassoni e contenitori metallici, destinati ad essere sollevati con apparecchi di sollevamento mediante appositi occhielli sugli stessi ricavati o riportati debbano essere considerati «accessori di sollevamento» ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996 di trasposizione della direttiva 89/392/CEE (macchine).

Sentito al riguardo il Gruppo di lavoro istituito presso questo Ministero per la gestione delle problematiche emergenti dall'attività di sorveglianza del mercato delle macchine rientranti nel campo di applicazione della detta direttiva e di cui fanno parte rappresentanti del Ministero del lavoro e politiche sociali, dell'ISPESL e del coordinamento regionale, si comunica quanto segue.

Considerato che al punto 4.1.1 dell'allegato I al citato decreto n. 459/1996 sono riportate le seguenti definizioni:

a) accessori di sollevamento: componenti o attrezzature non collegate alle macchine e disposte tra la macchina e il carico oppure sul carico per consentirne la presa;

b) accessori di imbracatura: accessori di sollevamento che servono alla realizzazione o all'impiego di una braca, quali ganci ad occhiello, maniglie, anelli, golfari, ecc.,

risulta che i cassoni e i contenitori in oggetto non rientrano in nessuna delle definizioni appena richiamate, costituendo essi stessi - in quanto imballaggio terziario del prodotto - parte integrante del carico da sollevare. Non essendo, quindi, né accessori di sollevamento, né accessori di imbracatura non possono essere considerati compresi nel campo di applicazione della direttiva comunitaria 98/37/CE.

Ulteriore conseguenza di ciò è che per i fabbricanti di detti prodotti non è richiesto il rispetto deve disposizioni della citata direttiva relative a:

predisposizione del fascicolo tecnico;

redazione e sottoscrizione della «dichiarazione di conformità»;

apposizione della marcatura CE;

redazione e fornitura delle istruzioni per l'uso.

Ciò comunque non esime il produttore, dall'obbligo di fornire all'utilizzatore «le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale, o ragionevolmente prevedibile, del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze». In particolare dovrebbero essere, come minimo, fornite ovvero riportate sul prodotto informazioni su:

portata e sovrapponibilità,

caratteristiche dimensionali,

peso nominale,

identificazione del carico massimo e di utilizzazione,

identificazione del materiale costitutivo.

Stante quanto precede, al fine di evitare turbative di mercato e consentire agli utilizzatori di orientare correttamente le proprie scelte, si precisa che i fabbricanti dei cassoni e dei contenitori in oggetto dovranno:

1) per gli esemplari di nuova fabbricazione: astenersi dall'emettere la dichiarazione di conformità e dall'apporre la marcatura CE ai sensi della direttiva 98/37/CE;

2) per gli esemplari contrassegnati con la marcatura CE e già immessi sul mercato, ovvero direttamente venduti all'utilizzatore finale: dare apposita comunicazione agli acquirenti avvertendoli che la dichiarazione di conformità e la relativa marcatura CE del prodotto loro fornito sono entrambe conseguenti procedure impropriamente applicate e che le stesse non costituiscono conformità alla direttiva 98/37/CE, nonché mantenere evidenza documentale dell'adempimento di quanto sopra.

Gli stessi fabbricanti, in caso di mancato rispetto delle suesposte disposizioni, e fatti salvi i provvedimenti che in materia di rispetto delle regole della concorrenza potranno essere adottati dalla competente autorità, saranno perseguibili per indebita applicazione della marcatura CE.

Si confida nella collaborazione di tutti gli enti in indirizzo per la massima e tempestiva divulgazione del contenuto della presente circolare, che si è ritenuta necessaria a seguito di chiarimenti richiesti dagli organi di vigilanza territoriale.

Il presente atto è stato sottoposto alla procedura d'informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE.

Roma, 18 novembre 2005

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive: GOTI

05A11831

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Conferimento della Croce d'Oro al merito della Guardia di finanza

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2005 è conferita al brigadiere Silvio Mondinelli «761306P» la Croce d'Oro al merito della Guardia di finanza con la seguente motivazione:

Sovrintendente della Guardia di finanza, appartenente ad una stazione del soccorso alpino del Corpo, connotato da eccezionali doti di carattere, impareggiabile competenza alpinistica e mirabile spirito agonistico, partecipava con successo alla spedizione del progetto «K2 2004 - 50 anni dopo».

Alle 16,22 (ora locale) del 26 luglio 2004, a distanza di 50 anni dalla prima ascensione italiana sul K2, primo fra tutti, raggiungeva la vetta dell'indomita montagna e faceva sventolare, a quota 8.611, il tricolore.

Nella fase di discesa, resosi conto che altri partecipanti alla spedizione si trovavano in gravi difficoltà sopraffatti dallo sforzo, animato da autentico spirito di solidarietà, si prodigava con somma perizia nel loro soccorso, traendoli in salvo ed accompagnandoli sino al campo base.

L'eccezionale obiettivo raggiunto suscitava l'ammirazione del mondo intero e contribuiva a rinnovare l'orgoglio dell'Italia nel campo scientifico, umanitario, culturale e sportivo.

L'impresa, nel solco delle secolari tradizioni alpinistiche della Guardia di finanza, esaltava in maniera significativa il prestigio e l'immagine dell'intera istituzione.

Cima del K2 (catena dell'Himalaya), quota 8.611, aprile-luglio 2004.

05A11721

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 12 dicembre 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1925
Yen	143,46
Lira cipriota	0,5733
Corona ceca	29,090
Corona danese	7,4487
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67430
Fiorino ungherese	254,45
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6970
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8387
Corona svedese	9,4405
Tallero sloveno	239,51
Corona slovacca	38,020
Franco svizzero	1,5413
Corona islandese	75,32
Corona norvegese	7,9775
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3933
Nuovo leu romeno	3,6438
Rublo russo	34,2870
Nuova lira turca	1,6118
Dollaro australiano	1,5831
Dollaro canadese	1,3747
Yuan cinese	9,6318
Dollaro di Hong Kong	9,2469
Rupia indonesiana	11631,65
Won sudcoreano	1232,03
Ringgit malese	4,5029
Dollaro neozelandese	1,6836
Peso filippino	63,936
Dollaro di Singapore	2,0053
Baht tailandese	49,177
Rand sudafricano	7,5615

Cambi del giorno 13 dicembre 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1925
Yen	143,47
Lira cipriota	0,5735
Corona ceca	29,007
Corona danese	7,4497
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67425
Fiorino ungherese	252,82
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6970
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8299
Corona svedese	9,4415
Tallero sloveno	239,50
Corona slovacca	37,856
Franco svizzero	1,5433
Corona islandese	75,23
Corona norvegese	7,9520
Lev bulgaro	1,9557
Kuna croata	7,4050
Nuovo leu romeno	3,6426
Rublo russo	34,2950
Nuova lira turca	1,6080
Dollaro australiano	1,5822
Dollaro canadese	1,3739
Yuan cinese	9,6296
Dollaro di Hong Kong	9,2461
Rupia indonesiana	11665,63
Won sudcoreano	1223,51
Ringgit malese	4,5017
Dollaro neozelandese	1,6864
Peso filippino	63,984
Dollaro di Singapore	1,9967
Baht tailandese	49,071
Rand sudafricano	7,5643

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A11937-05A11938

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di due società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle seguente società cooperativa, e che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore:

1) «Ideal Coop. Soc. Coop. a r.l.», con sede in Maratea (Potenza), via Nazionale località Cersuta, costituita per rogito notaio dott.ssa Valeria Pansa, in data 30 aprile 1994, repertorio n. 15435, codice fiscale n. 01173260769, BUSC n. 2622/268417;

2) «Global Service Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in via Ariosto n. 29 - Potenza, costituita per rogito notaio dott. Antonio Di Lizia, in data 18 maggio 2000, repertorio n. 48188, codice fiscale n. 01432880761, BUSC n. 3018/295060.

Si comunica che, chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - U.O. Cooperazione - via Isca del Pioppo n. 41 - 85100 Potenza, tel. 0971390204 fax n. 097156574, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A11718

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo «RAF Verifiche S.r.l.», in Trevignano Romano.

Con decreto del direttore generale per lo Sviluppo produttivo e la competitività del 2 dicembre 2005:

vista il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

esaminata la domanda del 5 luglio 2005 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

RAF Verifiche S.r.l. con sede legale in via Provinciale km 13,100 - 00069 Trevignano Romano (Roma).

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

05A11813

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acutil Fosforo»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 914 del 1º dicembre 2005

Titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Roma (Roma), viale Amelia, 70, cap 00181, Italia, codice fiscale 03907010585.

Medicinale: ACUTIL FOSFORO.

Variazione A.I.C.: Riduzione del periodo di validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la riduzione del periodo di validità da quatto anni a due anni per le confezioni (014) «compresse» 26 compresse e (026) «compresse» 50 compresse e la riduzione del periodo di validità da tre anni a due anni per la confezione (040) «soluzione orale» 10 flaconcini monodose 10 ml, con motivazioni relative alla instabilità del prodotto oltre tale periodo.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 018647014 - «compresse» 26 compresse;

A.I.C. n. 018647026 - «compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 018647040 - «soluzione orale» 10 flaconcini monodose 10 ml.

I lotti con scadenza a quattro anni per le confezioni (014) «compresse» 26 compresse e (026) «compresse» 50 compresse devono essere ritirati immediatamente dal commercio e i lotti con scadenza a tre anni per la confezione (040) «soluzione orale» 10 flaconcini monodose 10 ml devono essere ritirati immediatamente dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11798

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Topster»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 652 del 2 dicembre 2005

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: TOPSTER rilasciata alla società Sofar S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (Milano), via Isonzo, 8, cap 20100, Italia, codice fiscale 03428610152, è apportata la seguente modifica: in sostituzione della confezione «3 mg sospensione rettale» 7 flaconi con cannula (codice A.I.C. n. 031115037) viene autorizzata la confezione «3 mg sospensione rettale» 10 flaconi con cannula (codice A.I.C. n. 031115049).

Confezione:

«3 mg sospensione rettale» 10 flaconi con cannula A.I.C. n. 031115049 (in base 10), 0XPKT9 (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione rettale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Sofar S.p.a. - Trezzano Rosa (Milano), via Firenze 40 (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti); Biolab S.p.a. - Vimodrone (Milano), via Bruno Buozzi 2 (controlli microbiologici).

Composizione: 1 flacone contiene:

principio attivo: beclometasone dipropionato 3 mg;

eccipienti: metile p-idrossibenzoato 13,64 mg; etile p-idrossibenzoato 13,64 mg; sale disodico dell'acido etilendiamminotetracetico 15 mg; sodio fosfato monobasico diidrato 0,33 g; sodio fosfato bibasido dodecaidrato 0,908 g; carbossimetilcellulosa sodica 0,5 g; acqua depurata 58,81 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico della colite e della proctosigmoidite ulcerosa in fase di primo attacco o di riacutizzazione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

A.I.C. n. 031115049 «3 mg sospensione rettale» 10 flaconi con cannula.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 14,29 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 23,58 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione:

A.I.C. n. 031115049 «3 mg sospensione rettale» 10 flaconi con cannula - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Smaltimento scorte.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 031115037 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11796

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lampopram»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 653 del 2 dicembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LAMPOPRAM, nella forma e confezione: «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

Titolare A.I.C.: Lampugnani Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Bianca Maria Visconti, 33, 20100 - Milano Italia, codice fiscale 00738630151.

Confezione:

«4 % gocce orali, soluzione» flacone 15 ml;

A.I.C. n. 036353011 (in base 10), 12PDZM (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Francia Farmaceutici S.r.l. - Milano, via dei Pestagalli, 7 (tutte le fasi).

Composizione: 1 ml di soluzione (20 gocce) contiene:

principio attivo: citalopram cloridrato 44,48 mg, pari a citalopram 40 mg;

eccipienti: metile paraidrossibenzoato 1 mg; propile paraidrossibenzoato 0,50 mg; etanolo 96% 0,1 ml, idrossipropilmetilcellulosa 1 mg; sodio diidrogeno fosfato diidrato 6,12 mg; sodio idrossido 1,87 mg, acqua depurata 0,9 ml.

Indicazioni terapeutiche: sindromi depressive endogene e prevenzione delle ricadute e delle ricorrenze. Disturbi d'ansia con crisi di panico con o senza agorafobia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione:

A.I.C. n. 036353011 - «4 % gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 11,51 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 19,00 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036353011 - «4% gocce orali, soluzione «flacone 15 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11799

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citalopram DPB»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 654 del 2 dicembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CITALOPRAM DPB nella forma e confezione: «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

Titolare A.I.C.: DPB S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (Milano), via Monte Napoleone, 23, cap 20121, Italia, codice fiscale 03851590962.

Confezione:

«40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml;

A.I.C. n. 036589012 (in base 10), 12WMGN (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Francia Farmaceutici S.r.l. - Milano, via dei Pestagalli 7 (tutte le fasi).

Composizione: 1 ml di soluzione (20 gocce) contiene:

principio attivo: citalopram cloridrato 44,48 mg, pari a citalopram 40 mg;

eccipienti: metile paraidrossibenzoato 1 mg; propile paraidrossibenzoato 0,50 mg; etanolo 96% 0,1 ml, idrossipropilmetilcellulosa 1 mg; sodio diidrogeno fosfato diidrato 6,12 mg; sodio idrossido 1,87 mg, acqua depurata 0,9 ml.

Indicazioni terapeutiche: sindromi depressive endogene e prevenzione delle ricadute e delle ricorrenze. Disturbi d'ansia con crisi di panico con o senza agorafobia.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 036327, relativo al farmaco: «Sintopram» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità,

Confezione: A.I.C. n. 036589012 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 11,51 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 19,00 euro.

Classificazione al fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036589012 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11800

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sintopram»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 655 del 2 dicembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SINTOPRAM nella forma e confezione: «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

Titolare A.I.C.: Sintactica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto San Giovanni - Milano (Milano), viale Marelli, 352, cap 20099, Italia, codice fiscale 06791010157.

Confezione:

«40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml;

A.I.C. n. 036327017 (in base 10), 12NMM9 (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Francia Farmaceutici S.r.l. - Milano, via dei Pestagalli, 7 (tutte le fasi).

Composizione: 1 ml di soluzione (20 gocce) contiene:

principio attivo: citalopram cloridrato 44,48 mg, pari a citalopram 40 mg;

eccipienti: metile paraidrossibenzoato 1 mg; propile paraidrossibenzoato 0,50 mg; etanolo 96% 0,1 ml, idrossipropilmetilcellulosa 1 mg; sodio diidrogeno fosfato diidrato 6,12 mg; sodio idrossido 1,87 mg, acqua depurata 0,9 ml.

Indicazioni terapeutiche: sindromi depressive endogene e prevenzione delle ricadute e delle ricorrenze. Disturbi d'ansia con crisi di panico con o senza agorafobia.

Classificazione al fini della rimborsabilità.

Confezione:

A.I.C. n. 036327017 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 11,51 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 19,00 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione:

A.I.C. n. 036327017 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11797

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 660 del 2 dicembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Pulitzer Italiana S.r.l. (codice fiscale 03589790587) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1004, 00156 Roma.

Medicinale: EPAVITEN.

Confezione:

A.I.C. n. 035112010 - «soluzione iniettabile» 6 fiale I da 1 ml + 6 fiale II da 1,5 ml.

Medicinale: TELMIDON.

Confezioni:

A.I.C. n. 036034015 - «1,5 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 036034027 - «3 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 036034039 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Sono ora trasferite alla società: Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l. (codice fiscale 08205300588) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6, 20136 Milano.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11802

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Renoxacin»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 661 del 2 dicembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società So.Se.Pharm S.r.l. - Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini (codice fiscale 01163980681) con sede legale e domicilio fiscale in via dei Castelli Romani, 22, 00040 Pomezia.

Medicinale: RENOXACIN.

Confezione:

A.I.C. n. 035196017 - «400 mg compresse rivestite» 14 compresse.

È ora trasferita alla società: Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l. (codice fiscale 08205300588) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6, 20136 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11801

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Erremox»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 662 del 2 dicembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Errekappa Euroterapici S.pa. (codice fiscale 09674060158) con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti, 1/A, 20129 - Milano.

Medicinale: ERREMOX.

Confezioni:

A.I.C. n. 028964029 - flacone 100 ml polvere uso orale 5% (sospesa);

A.I.C. n. 028964031 - 12 capsule 500 mg (sospesa);

A.I.C. n. 028964043 - 12 compresse 1 g.

È ora trasferita alla società: Laboratori Alter S.r.l. (codice fiscale 04483510964) con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi, 7, 20144 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11795

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ciclopoli»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 663 del 2 dicembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Polichem S.A. con sede legale e domicilio in 50 Val Fleuri L-1526 (Lussemburgo).

Medicinale: CICLOPOLI.

Confezioni:

A.I.C. n. 035805011 - «100 mg ovuli» 6 ovuli;

A.I.C. n. 035805023 - «1% crema vaginale» tubo 78 g.

È ora trasferita alla società: Polichem S.r.l. (codice fiscale 12967130159) con sede legale e domicilio fiscale in via Giuseppe Marcora, 11, 20121 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11794

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Inimur»

Estratto determinazione A.I.C./N/I n. 664 del 2 dicembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Polichem S.A. con sede legale e domicilio in 50 Val Fleuri L-1526 (Lussemburgo).

Medicinale: INIMUR.

Confezione:

A.I.C. n. 035844012 - «250 mg compresse vaginali» 14 compresse;

A.I.C. n. 035844024 - «200 mg compresse rivestite» 20 compresse;

A.I.C: n. 035844036 - «10% crema vaginale» 1 tubo da 30 g.

È ora trasferita alla società: Polichem S.r.l. (codice fiscale 12967130159) con sede legale e domicilio fiscale in via Giuseppe Marcora, 11, 20121 Milano (Milano).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11793

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Su domanda del sig. Alberto Ferri intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «eisner de Eisenhof» è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. TSUTG0003975 2005 di data 21 novembre 2005, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/14513 di data 22 luglio 1941 della Prefettura di Trieste, con il quale il cognome del padre dell'istante è stato ridotto nella forma italiana di «Ferri».

Per l'effetto, il cognome del sig. Alberto Ferri, nato il 12 giugno 1966 a Conegliano (Treviso) e ivi residente in via del Marsiglion n. 39 è ripristinato nella forma originaria di «Eisner de Eisenhof».

05A11717

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501292/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.